SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

494º RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio . . . . . *Pag.* 6
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 8

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio - Senato) e V (Bilancio - Camera) . . . . . *Pag.* 3

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . *Pag.* 58

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 69

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2004

56ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
Antonio AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2005-2007:

Audizione dei rappresentanti dell'ANCE

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato, e conclusione)

Antonio AZZOLLINI, *presidente della 5ª Commissione del Senato,* comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la loro trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso e sul canale satellitare della Camera dei Deputati.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il presidente dell'ANCE, ingegner Claudio DE ALBERTIS.

Pongono domande e richieste di chiarimento il senatore Antonio PIZZINATO *(DS-U),* il deputato Arnaldo MARIOTTI *(DS-U)* ed il senatore Giovanni LEGNINI *(DS-U)*, ai quali risponde il presidente dell'ANCE ingegner Claudio DE ALBERTIS.

Pongono ulteriori domande e richieste di chiarimento il senatore Paolo GIARETTA *(MAR-DL-U)* ed i deputati Pietro MAURANDI *(DS-U)* e Lino DUILIO *(MARGH-U).*

Risponde il presidente dell'ANCE, ingegner Claudio DE ALBERTIS.

Antonio AZZOLLINI, *presidente* della 5ª Commissione del Senato, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del presidente della V Commissione della Camera
Giancarlo GIORGETTI

indi del presidente della 5ª Commissione del Senato
Antonio AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2005-2007:

Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera e dell'articolo 126, comma 2, del regolamento del Senato, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione della Camera,* comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la loro trasmissione su impianti audiovisivi a circuito chiuso e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il presidente dell'ISTAT, professor Luigi BIGGERI,

Pongono domande e richieste di chiarimento il presidente della V Commissione della Camera Giancarlo GIORGETTI, i senatori Paolo FRANCO *(LP)*, Mario Francesco FERRARA *(FI)*, Antonio PIZZINATO *(DS-U)*, i deputati Pietro MAURANDI *(DS-U)*, Arnaldo MARIOTTI *(DS-U)*, il senatore Bruno DETTORI *(MAR-DL-U)* e il presidente della V Commissione della Camera Giancarlo GIORGETTI ai quali risponde,

volta per volta, il presidente dell'ISTAT professor Luigi BIGGERI, il direttore centrale statistiche sui prezzi dell'ISTAT Roberto MONDUCCI e il direttore centrale statistiche economiche Gian Paolo ONETO.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* della V Commissione della Camera, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che il presidente di Confcommercio ha comunicato la sua impossibilità a partecipare all'audizione, già prevista alle ore 14.00 di domani; l'audizione, pertanto, si svolgerà in un'altra seduta da stabilirsi.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2004

556ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Il relatore NOCCO *(FI)*, sulla base delle argomentazioni emerse dal dibattito e delle precisazioni fornite dal Governo nel corso delle precedenti sedute, illustra la seguente proposta di parere sullo schema in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, per quanto di propria competenza:

– rilevata l'opportunità di precisare meglio, nell'apposito allegato alla legge finanziaria, il dettaglio delle autorizzazioni legislative confluite nei Fondi, sia ai fini della selezione delle iniziative cui destinare le risorse, sia ai fini dell'utilizzo delle eventuali risorse aggiuntive qualora si abbia, in legge finanziaria, un rifinanziamento del Fondo mediante la Tabella D;

– considerata la necessità di una più puntuale corrispondenza tra le singole autorizzazioni di spesa indicate nei documenti contabili e le effettive assegnazioni operate attraverso il Fondo, nonché tra le assegnazioni degli altri Ministeri e quelle corrispondenti alla legislazione vigente (risultate talvolta parzialmente diverse);

– osservata l'esigenza di acquisire indicazioni sulle iniziative che il Governo intende adottare per il rifinanziamento delle leggi confluite nei Fondi del Ministero dell'economia (gran parte delle quali presentano stanziamenti solo fino agli esercizi 2005 o 2006);

– auspicando che, nell'ambito delle risorse del Fondo, una parte significativa sia destinata agli incentivi a favore delle imprese situate nelle aree meno sviluppate del Paese;

esprime parere favorevole.».

Su proposta del presidente AZZOLLINI, e previo avviso favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame, onde consentire un approfondimento della proposta di parere testé illustrata dal relatore.

SULLE AUDIZIONI PRELIMINARI ALL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il PRESIDENTE avverte che l'audizione della Confcommercio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio, in seduta congiunta con la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, già prevista per domani, venerdì 15 ottobre, alle ore 14, è posticipata a martedì 19, in orario da definire. Restano confermate le altre audizioni già convocate per oggi alle ore 14 e per domani, sempre alle ore 14, presso la Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avvisa che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 15,30 e alle ore 15,45, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2004

383ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3104) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO, constatata la necessità di proseguire la ricerca di un accordo sulle proposte emendative di maggior rilievo politico relative al provvedimento in titolo, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,45.

Il presidente GRILLO, invita il relatore, senatore Cicolani, a concludere l'espressione del parere sugli emendamenti e sui subemendamenti relativi al testo del decreto-legge ed al disegno di legge (tutti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) riprendendo dall'emendamento 4.6.

Il relatore, senatore CICOLANI *(FI)* esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti ad eccezione dell'emendamento 4.2000. Esprime inoltre parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione che sui subemendamenti 1.2000/2 e 2.3000/1. Annuncia quindi la riformulazione dell'emendamento 1.0.2ddl (1.0.2ddl Nuovo testo) con il quale recepisce

i subemendamenti 1.0.2ddl/3, 1.0.2ddl/5 1.0.2ddl/6 e la riformulazione dell'emendamento 2.1000 (2.1000 Nuovo testo) con il quale recepisce i contenuti degli emendamenti 2.9 e 2.11.

Il rappresentante del Governo, vice ministro TASSONE, esprime parere conforme a quello del Relatore su tutti gli emendamenti e subemendamenti e parere favorevole sulle due riformulazioni.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto legge.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone ai voti l'emendamento 1.1 che risulta respinto. Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.2. Con separate votazioni sono poi approvati gli emendamenti 1.1000, 1.3 e 1.4.

Con distinte votazioni sono poi respinti i subemendamenti 1.2000/1 e 1.2000/3 e approvato il subemendamento 1.2000/2. Posto ai voti nel testo modificato è quindi approvato l'emendamento 1.2000. La Commissione approva quindi l'emendamento 1.3000 e con successive separate votazioni respinge infine gli emendamenti 1.5, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto legge.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.10. Data la riformulazione dell'emendamento 2.1000, il presidente GRILLO dichiara decaduti i subemendamenti 2.1000/6, 2.1000/7, 2.1000/8 e 2.1000/9 in quanto non più afferenti al nuovo testo mentre, posti separatamente ai voti, sono respinti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 Nuovo Testo che posto ai voti è approvato. Il presidente GRILLO dichiara assorbiti dall'approvazione dell'emendamento in questione gli emendamenti 2.9 e 2.11.

Il relatore, senatore CICOLANI *(FI)*, ritira l'emendamento 2.2000. Decadono conseguentemente i subemendamenti ad esso riferiti.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.12 e 2.13. Posto ai voti il subemendamento 2.3000/1 è approvato; con successiva votazione è quindi approvato l'emendamento 2.3000 nel testo modificato. Posto ai voti l'emendamento 2.14 è respinto mentre con successive separate votazioni gli emendamenti 2.15 e 2.4000 sono approvati. Infine, con successive separate votazioni sono respinti gli emendamenti 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11 e 2.013.

Poiché non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 3.1, volto ad aggiungere un articolo, che risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto legge.

Il presidente GRILLO pone separatamente ai voti gli emendamenti 4.2, 4.1000 e 4.2000 del Relatore che risultano approvati. In esito a distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.1 e 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3.

Il relatore CICOLANI *(FI)* dichiara di ritirare l'emendamento 1.0.1ddl, riferito al disegno di legge, decadendo conseguentemente tutti i subemendamenti ad esso afferenti, riservandosi di trovare una formulazione più condivisa da ripresentare in Assemblea.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 1.0.2ddl Nuovo testo, da inserire dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che risulta approvato con la conseguente decadenza di tutti i subemendamenti non recepiti.

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore, autorizzandolo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la relazione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, con le modifiche testé accolte.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3104

al testo di conversione del decreto-legge

Art. 1.

1.0.1ddl/1

VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita», *con la seguente:* «d'intesa con»

1.0.1ddl/2

BRUTTI Paolo

Al comma 2 dell'emendamento 1.0.1ddl sopprimere le parole: «di rilevanza nazionale di cui al presente comma».

1.0.1ddl/3

BRUTTI Paolo

Al comma 3 dell'emendamento 1.0.1ddl sostituire la parola: «quinquennale» *con la parola:* «triennale».

1.0.1ddl/4

VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate dal direttore di aeroporto che, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza.

Al fine di garantire i controlli di cui al presente comma l'ENAC provvede al presidio in loco di ogni aeroporto con propria rappresentanza stabile munita di poteri delegati, idonei all'assolvimento dei compiti di vigilanza sulla circolazione aerea e sulla movimentazione a terra degli aeromobili, di coordinamento, ispezione e sanzione».

1.0.1.ddl/5

PESSINA

All'emendamento 1.0.1ddl sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, si provvede, secondo la normativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all'affidamento delle gestioni totali aeroportuali, nonché all'estensione della concessione, fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, nei confronti dei gestori parziali e dei gestori totali *ex lege* che abbiano presentato istanza alla data del 9 settembre 2004.».

1.0.1ddl

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 1 del disegno di legge di conversione** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al precedente comma, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, del Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'Enac che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura di evidenza pubblica.

3. La convenzione approvata e resa esecutiva dal decreto di concessione di cui al comma 2 deve contenere il termine, almeno quinquennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dei piani di investimento all'effettivo sviluppo e alla qualità del servizio, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quinquennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

4. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, si provvede, secondo la normativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime di precariato, che presentino istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed all'estensione, fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, della durata delle concessioni di gestione totale e del riconoscimento della qualifica privata aeroportuale disposti con legge.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Enac accerta la conformità delle convenzioni già stipulate alle prescrizioni di cui al comma 3, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche».

1.0.2ddl/1
VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 1, dopo la parola Governo, inserire le seguenti «, nel rispetto della normativa comunitaria dettata dai regolamenti CE 549/2004, CE 550/2004, CE 551/2004, CE/552/2004,».

1.0.2ddl/2
VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 1, eliminare le parole «e il conseguente riassetto della legislazione vigente in materia di aviazione civile».

Conseguentemente al comma 5 eliminare le lettere b), d).

1.0.2ddl/3
BRUTTI Paolo

Al comma 1 dell'emendamento 1.0.2ddl sopprimere le parole: «e il conseguente riassetto della legislazione vigente in materia di aviazione civile».

1.0.2ddl/4
VERALDI, SCALERA, ZANDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali di-

sposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione».

1.0.2ddl/5
PESSINA

All'emendamento 1.0.2ddl sostituire comma 2 con il seguente:

«2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dalla assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, entro i successivi trenta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro venti giorni dalla assegnazione.».

1.0.2ddl/6
BRUTTI Paolo

All'emendamento 1.0.2ddl, comma 2, sostituire le parole da «da rendere entro trenta giorni» *fino alla fine del comma con le seguenti:*

«Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

3. Il Governo entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.».

1.0.2ddl/7
VERALDI, SCALERA, ZANDA

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Nel rispetto della normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con i regolamenti recanti il Cielo Unico europeo e con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561, i decreti legislativi di cui al comma 1 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi definiti al comma 5».

Conseguentemente al comma 5 eliminare le lettere b), d), f).

1.0.2ddl/8
VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 5 alla lettere a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la separazione tra le funzioni di fornitura dei servizi e le funzioni di controllo e l'unitarietà delle responsabilità e delle competenze in tutta la catena della sicurezza aerea».

1.0.2ddl/9
VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 5 alla lettere c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «in applicazione delle delibere CIPE».

1.0.2ddl/10
PESSINA

Al comma 6, prima della lettera a) *premettere la seguente:*

«0a) articolazione delle competenze del sistema dell'aviazione civile nelle seguenti funzioni principali:

1) funzione di indirizzo, vigilanza, controllo e programmazione, attribuita al Ministro delle infrastruttura e dei trasporti;

2) funzione di regolazione tecnica di certificazione, di vigilanza, di controllo sul rispetto della regolamentazione, funzione di promozione e garanzia della sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi resi dagli operatori aerei e dagli operatori aeroportuali nell'interesse ed a tutela dell'utenza, attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

3) funzione di fornitura dei servizi di navigazione aerea, attribuita all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), appositamente certificato, nonché agli altri soggetti certificati ai sensi della normativa comunitaria in materia;

4) funzione di coordinamento operativo dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto per una efficiente e sicura operatività del singolo aeroporto, attribuita al gestore aeroportuale, soggetto a certificazione da parte dell'ENAC; il gestore svolge tale funzione sulla base del regolamento di scalo: la funzione di coordinamento dei soggetti pubblici operanti in aeroporto resta attribuita all'ENAC;

5) funzione della fornitura dei servizi aeroportuali, attribuita a soggetti pubblici o privati erogatori dello specifico servizio».

1.0.2ddl/11

VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 6 eliminare le lettere b), d), f).

1.0.2ddl/12

FABRIS

All'emendamento 1.0.2 ddl del Relatore al comma 6 dopo la lettera b) *aggiungere la seguente lettera*:

«*b*-bis) proprietà e gestione degli aeroporti, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; in particolare individuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, degli aeroporti di rilevanza nazionale quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato; differenziazione del regime della proprietà degli aeroporti dal regime del loro uso; affidamento della gestione totale degli aeroporti di rilevanza nazionale, previa sottoscrizione della relativa convenzione da parte dell'E.N.A.C. che vi provvede all'esito dell'apposita istruttoria, a società di capitali individuate mediante l'espletamento di procedure concorrenziali; definizione con contratto di programma degli investimenti, delle strategie e delle politiche di sviluppo dell'aeroporto e con contratto di servizio dei servizi resi dal gestore e dei relativi livelli di qualità; verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e attribuzione di potere sanzionatorio all'E.N.A.C. nei confronti dei gestori aeroportuali per inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela ambientale; previsione di un regime transitorio che garantisca agli attuali gestori, anche a titolo di precariato, il mantenimento e l'estensione della gestione secondo le disposizioni vigenti

ed in particolare in conformità al regolamento attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.0.2ddl

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 1-*bis*** *del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*ter*.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione e il conseguente riassetto della legislazione vigente in materia di aviazione civile, fatta salva l'organizzazione nazionale del settore.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra indicati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di seguito definiti, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:

a) miglioramento del livello di sicurezza del trasporto aereo;

b) razionalizzazione e semplificazione dell'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali;

c) mera ricognizione dell'organizzazione nazionale dell'aviazione civile;

d) chiara ed univoca attribuzione di funzioni e responsabilità in capo a tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

6. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

b) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso XIV ICAO;

c) disciplina dei canoni di concessione, dei diritti e, ove previsto, delle tariffe aeroportuali sulla base di criteri generali di programmazione e di agganciamento ai costi dei servizi resi; parametrazione dei canoni concessori ai diritti aeroportuali;

d) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

d) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni riformate del codice della navigazione».

1.0.2ddl/Nuovo testo

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 1 del disegno di legge di conversione** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 2.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare del set-

tore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra indicati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di seguito definiti, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

b) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso XIV ICAO;

c) disciplina dei canoni di concessione, dei diritti e, ove previsto, delle tariffe aeroportuali sulla base di criteri generali di programmazione e di agganciamento ai costi dei servizi resi; parametrazione dei canoni concessori ai diritti aeroportuali;

d) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

d) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni riformate del codice della navigazione.».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3104

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Prima dell'***articolo 1** *è inserito il seguente:*

«Articolo 01.

(Direttive in materia di trasporto aereo e di sistema aeroportuale nazionale)

1. Il Dipartimento della Navigazione aerea del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita le seguenti funzioni relative al sistema dell'aviazione civile.

a) Garantisce il rispetto dei Regolamenti emanati dall'Unione Europea.

b) Fornisce direttive in materia di capacità del sistema aeroportuale nazionale e della circolazione aerea ed esercita il controllo su Assoclearance a cui è affidata l'assegnazione degli slots..

c) Definisce, su proposta dell'ENAC, sentiti i vettori aerei, la collocazione del sistema aeroportuale italiano nel sistema europeo.

d) Sottopone all'approvazione del Governo il sistema tariffario nazionale predisposto da ENAC (diritti, tasse aeroportuali, di assistenza al volo in rotta e terminali) nel rispetto delle disposizioni emanate con la legge 537/1993 e vigila sulle tariffe commerciali.

d) Partecipa alla definizione degli accordi bilaterali in materia di trasporto aereo.

f) Esegue l'istruttoria dei piani industriali predisposti dai singoli operatori del trasporto aereo.

g) Fornisce al Governo il supporto in materia legislativa.

h) Verifica la conformità delle convenzioni sottoscritte dall'ENAC con i gestori aeroportuali alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alle nuove esigenze di regolamentazione del settore».

1.2

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1. - *(Vigilanza sulla fornitura delle infrastrutture, degli impianti aeroportuali, dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo).* – L'Ente Nazionale per l'aviazione Civile (ENAC) svolge, anche in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le seguenti funzioni.

a) Provvede alla stipula delle concessioni di gestione aeroportuale e alla stipula delle relative convenzioni, sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 01 della presente legge.

b) Determina, in coordinamento con ENAV le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, compresi quelli operativi di assistenza al volo, adeguati alle capacità dell'aeroporto, nel rispetto delle norme ICAO.

c) Ha la responsabilità sulla funzionalità e l'efficienza operativa degli impianti luminosi aeroportuali, individuati nell'Annesso 14 delle norme ICAO, e della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso la fornitura diretta degli impianti e il relativo inserimento nei beni affidati in concessione alle società di gestione aeroportuale.

d) Adotta il regolamento di aeroporto ed il piano di emergenza aeroportuale.

e) Affida in concessione le gestioni aeroportuali nel rispetto delle norme vigenti.

f) Esercita la vigilanza sulle Società concessionarie aeroportuali per il rispetto delle disposizioni contenute nelle relative convenzioni e sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, le relative sanzioni.

g) Esercita le funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di autorizzazioni e licenze in materia aeronautica, riferite a materiali e personale, ivi i servizi di navigazione aerea attribuiti ad ENAV s.p.a.

h) Istituisce in ogni aeroporto il sistema di gestione sistematica dei rischi associati alle operazioni aeronautiche in volo e a terra (nel seguito Safety Management System o SMS) e ne assicura l'esercizio.

i) Istituisce negli aeroporti il sistema (nel seguito Apron Management Service o AMS) che controlla la circolazione dei mezzi aerei e dei mezzi di rampa che si muovono sui piazzali e sulle aree adiacenti, al di fuori delle aree operative delle piste e dei raccordi, secondo i criteri definiti con ENAV s.p.a. con apposito atto d'intesa.

j) Esercita i controlli degli aeromobili di uno stato estero sul territorio italiano, secondo le modalità stabilite nel programma europeo SAFA (Safety Assestment Foreing Aircraft) dell'ECAC (European Civil Aviation Conference).

k) Approva i programmi di ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, predisposti dalle società di gestione e ne garantisce l'esecuzione.

l) Sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, programmi per la realizzazione di infrastrutture di nuovi aeroporti e la modifica del ruolo di quelli esistenti che richiedono interventi finanziari dello Stato.

m) Partecipa alle riunioni tecniche in sede ICAO ed in sede europea e alla definizione degli accordi bilaterali.

n) Predispone il sistema tariffario nazionale (diritti, tasse aeroportuali di assistenza al volo in rotta e terminale).

o) Emette la carta dei Diritti del passeggero e ne sorveglia l'applicazione».

1.1000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola «svolge» *aggiungere la frase:* «Quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Regolamento (CE) n. 549/2004» *con le seguenti:* «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» *e dopo le parole*: «regolamento (CE) n. 552/2004» *inserire le seguenti*: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004».

1.4

FABRIS

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea», *sopprimere le parole*: «fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004».

1.2000/1
PESSINA

Sopprimere le seguenti parole: «, regolamentazione generale», *indi aggiungere in fine le seguenti parole:* «e dei diritti aeroportuali».

1.2000/2
PESSINA

Al comma 1 sostituire la parola «regolamentazione» *con la seguente:* «normazione».

1.2000/3
BRUTTI Paolo

Al comma 1 dell'emendamento 1.2000 aggiungere in fine le seguenti parole: «diritti, tasse aeroportuali di assistenza al volo in rotta e terminale».

1.2000
IL RELATORE

Al comma 1, nell'ultimo periodo, sostituire le parole «indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti» *con le parole:* «indirizzo, vigilanza, controllo, regolamentazione generale e programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, compresa la stipula dei contratti di programma e di servizio con Enac e Enav S.p.A. e l'approvazione delle tariffe».

1.3000
IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.*bis*: Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la fornitura dei servizi di navigazione aerea deve avvenire in assicurazione di qualità».

1.5

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «ENAV s.p.a certifica ed abilita il personale addetto ai servizi di assistenza al volo tramite proprio personale appositamente certificato dall'E.N.A.C.».

Conseguentemente:

All'art. 3, comma 1, eliminare la lettera *a)*.

1.0.1

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente articolo:*

«Art. 1-*bis*.

(Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato "Ministro", la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al Ministro:

a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.);

e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli slot;

g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane.»

i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

j) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

k) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza».

1.0.2

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Ente nazionale per l'aviazione civile)

1. All'E.N.A.C. sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;

h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza».

1.0.3

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato "Ministro", la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al Ministro:

a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);

d) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli slot;

g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane;

i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

j) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

k) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.

Art. 1-*ter*.

(Ente nazionale per l'aviazione civile)

1. All'ENAC sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

d) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;

h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza.

Art. 1-*quater*.

(Ente nazionale di assistenza al volo spa)

1. All'ENAV spa è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.

2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro;

d) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.

Art. 1-*quinquies*.

(Gestioni aeroportuali)

1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.

2. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:

a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;

b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;

c) operare e mantenere l'aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel manuale di aeroporto nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;

d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell'aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all'interno della struttura.

3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del ge-

store, questi può adire l'ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese.

Art. 1-*1-sexies.*

(Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche)

1. L'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito Agenzia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.

2. L'Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.

3. L'Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle competenti commissioni parlamentari in merito all'adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2».

2.1

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. - *(Fornitura dei servizi di navigazione aerea). – 1.* L'Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV s.p.a.) esercita le seguenti funzioni.

a) Esercita la funzione di istruzione, addestramento e aggiornamento del proprio personale.

b) Assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio navigazione e radar in rotta e terminale ai regolamenti tecnici internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo riferiti alla qualità e all'affidabilità dei segnali irradiati.

c) Fornisce il sevizio di navigazione aerea e di traffico aereo sia in rotta che terminale utilizzando apparati e sistemi propri, incluse le radio e radar assistenze istallate negli aeroporti e poste al servizio delle procedure terminali, con l'esclusione degli impianti individuati dal comma 2 del precedente articolo 1 ed affidati ad ENAC.

d) Ai fini di cui alla lettera b), assicura il servizio di radio misure riferito a tutti gli apparati e sistemi sia in rotta che terminali, svolgendolo in condizione di certificazione dell'ENAC e con la presenza di personale qualificato dell'ENAC stesso che attesti la qualità dei controlli eseguiti.

d) Fornisce all'ENAC proposte per l'adeguamento delle tasse di sorvolo e terminali per la predisposizione del sistema tariffario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 13.

f) Definisce accordi di programma con l'Aeronautica Militare relativi ai servizi di assistenza al volo in aeroporti promiscui, alla disciplina del traffico civile e militare, al servizio radio misure;

g) Verifica, in coordinamento con ENAC, le procedure di avvicinamento e decollo che insistono su aree densamente abitate per rendere minimo l'impatto ambientale.

h) Partecipa, in accordo con l'ENAC, alle attività di EURO CONTROL.

2. Tutte le attività di radio misure, anche quelle non effettuate direttamente da ENAV, devono essere realizzate in regime di certificazione ENAC e con la presenza di personale qualificato ENAC, secondo quanto stabilito alla lettera d) del precedente comma 1, tranne le attività di radio misure compiute direttamente dall'Aeronautica Militare».

2.2

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. ENAV s.p.a, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e in raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla per gli aeroporti di competenza:

a) la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra;

b) la movimentazione degli aeromobili sui piazzali».

2.3

FABRIS

Al comma 1 sopprimere le parole: «e previo raccordo con il gestore aeroportuale,».

2.4
PEDRINI

Alla fine del comma 1, dopo la parola «piazzali.» *aggiungere le seguenti:* «Il servizio è assicurato "*gate to gate*" dall'ENAV».

2.5
FABRIS

Sopprimere il comma 2.

2.6
FABRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili».

2.7
FABRIS

Sopprimere il comma 3.

2.8
FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'E.N.A.C., sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2».

2.9
FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'E.N.A.C., sentita ENAV S.p.a. per le materie di propria competenza, nonché gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2».

2.1000/1
BRUTTI Paolo

Al comma 3 dell'emendamento 2.1000 sostituire le parole: «il gestore aeroportuale» *con le seguenti:* «l'Enac adotta».

2.1000/2
BRUTTI Paolo

Al comma 3 dell'emendamento 2.1000 sostituire le parole: «che sono approvati dall'Enac» *con le seguenti:* «sentito il gestore aeroportuale».

2.1000/3
BRUTTI Paolo

Al comma 3, ivi sostituito, sostituire le parole: «sentita ENAV S.p.a. per le materie di propria competenza, nonché», *con le seguenti:* «d'intesa con ENAV S.p.a. per le materie di propria competenza, sentiti».

2.1000/4
BRUTTI Paolo

Al comma 3 dell'emendamento 2.1000 sopprimere le parole da: «entro 60 giorni» *alle parole:* «pubblico interesse».

2.1000/5
BRUTTI Paolo

*Al comma 3.*bis*, sostituire le parole:* «il gestore aeroportuale dovrà prevedere» *con le seguenti:* «l'ENAC istituisce».

2.1000/6
BRUTTI Paolo

*Al comma 3.*bis*, dopo la parola* «coordinare» *inserire le seguenti:* «e controllare».

2.1000/7
BRUTTI Paolo

*Al comma 3.*bis, *dopo la parola:* «adiacenti», *inserire le parole:* «fuori dalle aree di manovra».

2.1000/8
BRUTTI Paolo

All'emendamento 2.1000 aggiungere il seguente comma:

«3.*ter*. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ENAC istituisce l'"*Apron Management System"* per ogni aeroporto.».

2.1000/9
BRUTTI Paolo

All'emendamento 2.1000, aggiungere in fine il seguente comma:

«3.*bis*. L'Enac ha la responsabilità della funzionalità e dell'efficienza operativa degli impianti luminosi aeroportuali e della segnaletica orizzontale e verticale».

2.1000
IL RELATORE

Il comma 3 è così sostituito:

«3. Il gestore aeroportuale propone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di scalo ed il piano di emergenza aeroportuale, che sono approvati dall'Enac, sentita Enav S.p.A. per le materie di propria competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, entro sessanta giorni dalla ricezione delle proposte. Il diniego di approvazione è fondato su motivate esigenze di sicurezza o di pubblico interesse. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4. Per gli aeroporti ad elevata intensità di traffico aereo, il gestore aeroportuale dovrà prevedere l'"*Apron Management System*", con lo scopo di coordinare la circolazione di tutti i mezzi che si muovono sui piazzali e sulle aree adiacenti, esattamente definite nel regolamento».

2.1000/Nuovo testo
IL RELATORE

Il comma 3 è così sostituito:

«3. L'ENAC, sentiti il gestore aeroportuale, l'ENAV S.p.A., gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4».

2.10
VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del gestore aeroportuale», *inserire le seguenti:* «e dell'ENAV S.p.A».

2.11
FABRIS

Al comma 3 sostituire le parole «di aeroporto» *con* «di scalo».

2.2000/1
FABRIS

All'emendamento 2.2000 del Relatore sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

2.2000/2
FABRIS

All'emendamento 2.2000 aggiungere il seguente periodo:

«Il "*Safety Management System"* è gestito dall'ENAC con una struttura centrale per il controllo continuo della sicurezza del trasporto aereo e si articola in centri aeroportuali governati dai rispettivi direttori di aeroporto che si avvalgono del supporto della locale società di gestione».

2.2000
IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Enac istituisce il »*Safety Management System*« per la gestione sistematica dei rischi associati alle operazioni aeronautiche in volo ed a terra».

2.12
FABRIS

Sopprimere il comma 4.

2.13
FABRIS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. ENAV s.p.a. fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad in-

terventi sull'area di movimento dell'aeromobile, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea».

2.3000/1

PESSINA

Al comma 4 sostituire le parole: «presenti nella» *con le seguenti:* «afferenti alla».

2.3000

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea» *aggiungere le seguenti:* «presenti nella struttura aeroportuale».

2.14

PEDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Tutte le funzioni autoritative all'interno dell'aeroporto sono riservate all'autorità periferica dell'ENAC, Direttore dell'aeroporto».

2.15

FABRIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'E.N.A.C. stabilisce i casi di vincolo alla proprietà che derivano dalle necessità di installazione e di funzionamento di apparecchiature destinate ai servizi di controllo del traffico aereo e di telecomunicazioni aeronautiche, disponendo, su richiesta di ENAV S.p.A., l'imposizione delle relative servitù».

2.16
FABRIS

La rubrica dell'articolo 2 è così sostituita:

«Fornitura dei servizi di controllo di navigazione aerea in ambito aeroportuale».

2.4000
IL RELATORE

La rubrica è così sostituita:

«Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale».

2.0.1
VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Ente nazionale di assistenza al volo s.p.a.)

1. All'E.N.A.V. s.p.a. é attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.

2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro;

d) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale».

2.0.2

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Gestioni aeroportuali)

1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.

2. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:

a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;

b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;

c) operare e mantenere l'aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel manuale di aeroporto nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;

d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell'aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all'interno della struttura.

3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l'ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese».

2.0.3

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche)

1. L'Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito Agenzia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.

2. L'Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.

3. L'Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle competenti commissioni parlamentari in merito all'adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2».

2.0.4

FABRIS

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urbanizzazione, l'ENAC conduce uno studio aeronautico per la valutazione

dell'impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio. Gli enti locali preposti alla gestione del territorio tengono conto delle risultanze dello studio effettuato dall'Enac nell'adottare i provvedimenti di competenza».

2.0.5

FABRIS

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*.

«1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea l'ENAC determina nelle aree limitrofe agli aeroporti, in armonia con le normative internazionali e comunitarie, le zone da sottoporre a vincolo sulla edificabilità, nonché le attività industriali e commerciali e le caratteristiche del territorio che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, e stabilisce le relative limitazioni. Parimenti le aree limitrofe all'aeroporto sono soggette a vincolo sulla edificabilità per il contenimento dell'inquinamento acustico, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali e delle autorità competenti. Tutte le limitazioni sono comunicate agli enti territoriali interessati per l'esercizio delle rispettive attribuzioni».

2.0.6

FABRIS

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*.

1. Ferma restando la competenza attribuita al Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la regolamentazione tecnica dei servizi di soccorso e lotta antincendio, l'applicabilità di detti servizi agli aeroporti ed eliporti nazionali è disciplinata con la regolamentazione degli aeroporti ed eliporti adottata secondo l'articolo 26, della legge 1 agosto 2002, n. 166».

2.0.7

FABRIS

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente*:

«Art. 2-*bis*.

(Delega al Governo per il riassetto del sistema dell'aviazione civile mediante emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per il riassetto organico della legislazione vigente in materia di aviazione civile e la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra indicati.

5. I decreti legislativi devono essere informati ai principi ed ai criteri direttivi di seguito definiti, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 (di seguito denominata «convenzione di Chicago»), di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:

a) miglioramento del livello di sicurezza del trasporto aereo;

b) razionalizzazione dell'assetto normativo nel settore dell'aviazione civile;

c) chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle relative responsabilità dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

7. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi nelle materie sotto indicate:

a) ricognizione dell'organizzazione nazionale dell'aviazione civile;

b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

c) proprietà e gestione degli aeroporti, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; in particolare individuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, degli aeroporti di rilevanza nazionale quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato; differenziazione del regime della proprietà degli aeroporti dal regime del loro uso; affidamento della gestione totale degli aeroporti di rilevanza nazionale, previa sottoscrizione della relativa convenzione da parte dell'E.N.A.C. che vi provvede all'esito dell'apposita istruttoria, a società di capitali individuate mediante l'espletamento di procedure concorrenziali; definizione con contratto di programma degli investimenti, delle strategie e delle politiche di sviluppo dell'aeroporto e con contratto di servizio dei servizi resi dal gestore e dei relativi livelli di qualità; verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e attribuzione di potere sanzionatorio all'E.N.A.C. nei confronti dei gestori aeroportuali per inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela ambientale; previsione di un regime transitorio che garantisca agli attuali gestori, anche a titolo di precariato, il mantenimento e l'estensione della gestione secondo le disposizioni vigenti ed in particolare in conformità al regolamento attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) vincoli alla proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso XIV ICAO;

d) determinazione dei canoni di concessione, dei diritti e, ove previsto, delle tariffe aeroportuali sulla base di criteri generali di programmazione e di agganciamento ai costi; parametrazione dei canoni concessori ai diritti aeroportuali;

f) semplificazione del regime di controllo degli aeromobili alla partenza e all'arrivo e di esercizio delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi; in particolare previsione di un controllo a campione dell'E.N.A.C. sugli aeromobili su basi programmatiche nazionali e internazionali e del divieto obbligatorio di partenza degli aeromobili per motivi di sicurezza emersi durante il controllo effettuato;

g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni riformate del codice della navigazione».

2.0.8

FABRIS

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente*:

«Articolo 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di gestioni aeroportuali)

1. L'E.N.A.C. applica il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l'ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l'E.N.A.C. in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l'inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell'ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all'E.N.A.C. il canone annuo nella misura del dieci percento dell'importo complessivo dei diritti accertati per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217».

2.0.9

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*.

(Le Società di gestione degli aeroporti)

1. Le Società di gestione degli aeroporti esercitano le seguenti competenze e attribuzioni:

a) Forniscono i servizi affidati in concessione, garantendo il piano rispetto dei Regolamento comunitari sulla liberalizzazione dei mercati, ed assumendone la totale responsabilità.

b) Garantiscono l'efficienza delle infrastrutture e degli impianti nel rispetto delle Norme vigenti nazionali, emanate dall'ENAC, ed internazionali ICAO.

c) Forniscono supporto tecnico al Direttore dell'Aeroporto per l'esercizio della propria attività.

d) Garantiscono con contabilità separata, l'impiego delle risorse finanziarie che le norme legislative hanno destinato ad interventi di ammodernamento degli aeroporti ed alla sicurezza del volo.

d) Sottopongono all'approvazione dell'ENAC programmi per la prevenzione in materia di sicurezza (safety e security) dell'utente aeroportuale, delle installazioni aeroportuali e delle operazioni a terra, riferiti sia al passeggero che alle merci circolanti.

f) Garantiscono la piena attuazione delle condizioni stabilite nella carta dei servizi.

g) Assicurano l'esecuzione dei progetti finanziati dallo Stato in materia di infrastrutture ed impianti aeroportuali.

h) Forniscono supporto al Direttore dell'Aeroporto per l'attuazione dei piani di emergenza aeroportuale.

i) Forniscono i servizi specifici richiesti dai vettori, assumendone la responsabilità.

j) Trasferiscono all'ENAC tutti i dati relativi per la statistica del traffico aereo.

k) Gestiscono l'Apron Management Service preventivamente approvato dall'ENAC».

2.0.10

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*.

(L'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo)

1. L'Agenzia Nazionale per la sicurezza al volo esercita i seguenti compiti e adempie alle relative funzioni.

a) Esegue inchieste tecniche su incidenti aerei e mancati incidenti.

b) Trasmette all'ENAC le raccomandazioni derivanti dall'inchiesta per il recepimento degli Enti competenti nelle rispettive materie; in caso di disaccordo la decisione finale è assunta dal Dipartimento della Navigazione Aerea.

c) Fornisce annualmente al Dipartimento della Navigazione Aerea lo stato della sicurezza del trasporto aereo, derivante dall'analisi dell'attività svolta, indicando gli interventi regolamentari e/o legislativi riferiti ai sistemi ove sono apparse eventuali carenze».

2.0.11

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*.

(Esercizio della Vigilanza)

1. Ai Fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'art. 11 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, l'ENAC, nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio».

2.0.13

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 2-*bis*.

(Il Direttore dell'Aeroporto)

1. Il Direttore dell'Aeroporto ha le seguenti funzioni e prerogative:

a) Assicura compiti e funzioni contemplati dal vigente codice della navigazione aerea.

b) E' il garante, dei diritti dell'utente, stabiliti nella carta dei servizi.

c) Segnala a tal fine all'ENAC eventuali inadempienze del gestore per l'applicazione delle relative sanzioni.

d) Predispone il piano di emergenza aeroportuale e ne gestisce l'esecuzione, con il supporto della Società di gestione.

d) Presiede il controllo operativo del Safety Management System (nel seguito Safety Management Control o SMC), nominando un proprio diretto collaboratore su proposta dalla Società di gestione e segnala all'ENAC le eventuali correzioni e/o integrazioni al sistema.

f) Promuove indagini su eventi ripetuti che incidono sulla regolarità del servizio di trasporto aereo».

Art. 3.

3.1

FABRIS

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

«1. Gli articoli 801 e 802 del Codice della Navigazione, emanato con R. D. 30 marzo 1942, n. 327, sono così sostituiti:

a) Art. 801. Controllo degli aeromobili.

"1. L'E.N.A.C. effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari gli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo ritenuti obbligatori dalla normativa vigente".

b) Art. 802. Divieto di partenza.

1. L'E.N.A.C. vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle Autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"».

Art. 4.

4.1

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4. - *(Disposizioni attuative e finanziarie)*. – 1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello stato.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con quello dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

a) il nuovo piano organico dell'ENAC per assumere le nuove attribuzioni;

b) la ripartizione delle tasse di avvicinamento terminale tra ENAC ed ENAV s.p.a. per compensare il costo degli apparati e sistemi aeroportuali affidati ad ENAC e del relativo servizio attribuito ad ENAV s.p.a.;

c) la composizione del Safety Management Control (SMC);

d) la costituzione dell'Apron Management Service (AMS).

3. Il decreto ministeriale del comma 2 del presente articolo assicurerà l'invarianza della spesa determinando, sulla base del tariffario di ENAV s.p.a. e del regolamento (CE) n. 550/1004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione, certificazione e vigilanza inerenti alle funzioni trasferite ad ENAC.

4. Nella prima applicazione della presente legge l'ENAC è autorizzato ad assumere personale, dai ruoli pubblici e da quelli dell'ENAV, entro i limiti stabiliti nel decreto, di cui al comma 1, tramite concorso pubblico per titoli riferiti alla specifica conoscenza dei sistemi di controllo del traffico aereo e senza limitazione di età».

4.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» *con le seguenti:* «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004».

4.1000

IL RELATORE

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di Enav S.p.A.».

4.3

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 3, eliminare le parole: « In sede di prima applicazione e».

4.4

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 3, sostituire le parole: «può avvalersi», *con le seguenti:* «si avvale».

4.5

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. In deroga all'art. 3, comma 53, legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato e nel numero di 60 unità, nei ruoli del personale dell'ENAC, nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l'ENAC nelle categorie e nei profili cor-

rispondenti nonché il personale di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 250.

3-*ter*. I costi relativi all'attuazione del precedente comma sono a totale carico del bilancio dell'ENAC».

4.6

FABRIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel numero di 50 unità, nei ruoli del personale dell'ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti».

4.7

FABRIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In deroga all'art. 3, co. 53 L. 24 dicembre 2003 n. 350 per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Enac alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell'Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane attualmente in posizione di comando presso l'Enac».

4.8

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'ENAC si avvale anche del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica e già in servizio presso l'ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale

è inquadrato nel numero di 50 unità nei ruoli del personale dell'ENAC nelle categorie e nei profili corrispondenti».

4.9

GRECO, GUASTI, CARRARA

All'art. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. In deroga all'art. 3, comma 53 legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'ENAC alla data del 31 dicembre 2003 e che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato con effetto immediato e nel numero di 50 unità, nei ruoli del personale dell'ENAC, nelle categorie e nei profili PI1, C1, B1 corrispondenti».

4.10

VISERTA, MONTINO

All'art. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. In deroga all'art. 3, comma 53 l. 24 dicembre 2003 n. 350 per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Enac alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di 50 unità, nei ruoli del personale dell'Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti».

4.11

MEDURI, MENARDI

All'art. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Enac alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel numero massimo di 50 unità, nei ruoli del personale dell'Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti».

4.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«4. Gli organi dell'Enac, previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, durano in carica quattro anni dal provvedimento di nomina e, in ogni caso, sono rinnovati alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Comma 5: il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti promuove la revisione dello statuto dell'Enac secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

4.0.1

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 4-*bis*.

(Sanzioni)

1. L'ENAC ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al Regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla carta dei servizi.

2. Le sanzioni comminate alla Società aeroportuale, per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 "ad un massimo di 100.000"; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell'ENAC a norma del decreto legislativo 250/1997.

3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva il codice delle sanzioni.

4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'ENAC».

4.0.2

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 4-*bis*.

(Privatizzazione delle società di gestione aeroportuale)

1. La privatizzazione di quote di capitale pubblico delle Società di gestione aeroportuale dovrà avvenire con procedure concorrenziali europee riferite a soggetti in possesso di capacità e preparazione in gestioni aeroportuali di aeroporti di analoga consistenza.

2. I ricavi derivanti dalla privatizzazione delle quote di capitale pubblico delle Società di gestione dovranno essere destinati, entro l'aliquota minima dell'80% ad interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione dei rispettivi aeroporti, tenendo anche in considerazione la sicurezza del sistema, la protezione ambientale ed i collegamenti della struttura al territorio».

4.0.3

BRUTTI Paolo, DONATI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Articolo 4-*bis*.

(Estensione delle convenzioni vigenti)

1. L'ENAC applica il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l'ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di 40 anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l'ENAC in data antecedente della presente legge.

3. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'ENAC adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche pe-

riodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l'inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell'ambiente, provvedendo, ove del caso alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all'ENAC il canone annuo nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo dei diritti accertati per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999 recante il regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217».

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2004

376ª seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,50.

(3135) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali***

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI *(UDC)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 1 – tenuto conto, per quanto attiene allo slittamento di parte dell'onere al 2005, che il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993 espressamente dispone che le somme del Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possano esserlo in quello successivo – che occorre verificare che l'intervento ivi previsto (proroga per un periodo di 12 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale) sia modulabile in termini tali da rispettare il limite di spesa di 43 milioni di euro indicato. Per quanto concerne il comma 2 del medesimo articolo 1, che eleva da 310 a 360 milioni di euro il limite di spesa per interventi di proroga e concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, come segnalato

nella nota del Servizio del bilancio, premesso che andrebbe confermata la disponibilità delle risorse a valere sul fondo per l'occupazione, fa presente che, poiché viene utilizzato integralmente lo stanziamento ancora disponibile, andrebbe chiarito se la destinazione di 50 milioni di euro alla finalità in esame non determini il manifestarsi di tensioni nella realizzazione degli altri interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo, anche valutando il grado di flessibilità di tali interventi. In relazione alla copertura dell'articolo 2, come osservato dal Servizio del bilancio, segnala inoltre che le risorse richiamate si riferiscono ad uno stanziamento per il fondo speciale per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese il quale risulta classificato come spesa in conto capitale (U.P.B. n. 2.2.3.3. capitolo 7143 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro), mentre gli interventi finanziati con il suddetto articolo sembrano, almeno in parte, di natura corrente. Appare comunque opportuno verificare che il suddetto fondo presenti tuttora la necessaria capienza, anche alla luce del fatto che la riduzione di spesa disposta dalla norma assorbe circa l'83 per cento dello stanziamento previsto, potendosi soltanto presumere che gli interventi per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese non siano stati ancora attivati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione all'articolo 1, comma 2, conferma che il Fondo per l'occupazione, come evidenziato nella relazione tecnica, presenta le disponibilità occorrenti all'incremento della spesa in esame e precisa che detto utilizzo non pregiudica gli altri interventi previsti dalla legislazione vigente già a carico del Fondo medesimo.

In ordine alla copertura, a carico del Fondo speciale di cui all'articolo 4, comma 113, della legge n. 350 del 2003, dell'onere pari a 25 milioni di euro complessivi derivante dagli interventi in materia di politiche sociali di cui all'articolo 2, assicura che la maggior parte degli interventi riguarda spese in conto capitale e conferma che il Fondo speciale per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui alla unità previsionale di base n. 2.2.3.3., capitolo 7143, dello stato di previsione del Ministero del lavoro, presenta tuttora la necessaria capienza.

Il senatore CADDEO *(DS-U)*, riferendosi anche alle osservazioni espresse in proposito dal relatore. chiede chiarimenti sulla modulabilità degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle precisazioni del rappresentante del Governo per quanto attiene al carattere di spesa in conto capitale degli interventi di cui all'articolo 2, in relazione ai rilievi del relatore e del senatore Caddeo sull'articolo 1, ritiene invece che debba essere posta una condizione volta ad assicurare la modulabilità dell'onere di cui al comma 1, tale da assicurare il rispetto del limite di spesa ivi indicato. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-

cio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al carattere prevalente di spese in conto capitale degli interventi di cui all'articolo 2, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 1, delle parole: "per un periodo" con le seguenti: "fino a un periodo".».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3104) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile***

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 12 ottobre scorso.

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* ricorda che nella precedente seduta è stato rinviato l'esame dei restanti emendamenti 2.2000, 1.3000, 2.1000 e x1.0.2 relativi al disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che sembrano discendere nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 2.2000 (che impone l'introduzione del sistema di sicurezza ivi indicato a carico dell'ENAC). Rileva, inoltre, che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 1.3000 (che impone la fornitura dei servizi di navigazione aerea in regime di assicurazione di qualità) e 2.1000 (limitatamente al comma 4) (che prevede l'introduzione del sistema di gestione della circolazione sulle aree aeroportuali ivi indicato, a carico dei gestori aeroportuali, specie in relazione alle società di gestione aeroportuale a parziale partecipazione pubblica). In relazione alla delega per il riassetto del sistema dell'aviazione civile introdotta dall'emendamento al disegno di legge di conversione x1.0.2, ribadisce l'esigenza di valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari, anche al fine di verificare la congruità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista al comma 2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sulla proposta x1.0.2, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti sulle restanti proposte richiamate dal relatore in una successiva seduta.

Dopo un breve dibattito, cui intervengono il RELATORE ed i senatori GRILLOTTI *(AN)* e FERRARA *(FI)*, alla luce delle considerazioni emerse, il presidente AZZOLLINI sottolinea l'esigenza di approfondire ulteriormente i profili finanziari correlati alle proposte 2.2000, 1.3000 e 2.1000 e propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di

legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.3000, 2.1000 e 2.2000, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta x1.0.2.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(817) ***GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati***

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il relatore IZZO *(FI)*, alla luce del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, illustra una proposta di parere sul testo del disegno di legge in esame del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa verifica dell'adozione, da parte dei competenti organi della Cassa nazionale del notariato, di misure che, tenuto anche conto delle situazioni patrimoniali in atto e delle previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, assicurino che non si verifichino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali e assistenziali previsti a normativa vigente"».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme a quello del relatore in ordine al testo in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva, quindi, lo schema di parere proposto dal relatore in merito al testo del disegno di legge in esame.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti.

Il relatore IZZO *(FI)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 1.3 in relazione alle osservazioni riferite all'articolo 1 del testo. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.3, sulla quale il parere dovrebbe essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con la proposta del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente in ordine agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

(1732) ***DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive***

(2080) ***DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive***

(2598) ***ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale***

(3051) ***Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive***

(Parere su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA *(FI)* segnala, per i profili di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti dalla proposta 8.0.5, che prevede un aumento dei rimborsi elettorali ai movimenti e partiti politici che abbiano oltre un terzo di candidati femminili. Osserva, inoltre, che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dai maggiori rimborsi elettorali, previsti a favore dei movimenti e dei partiti politici con più alte percentuali di eletti tra i candidati del sesso meno rappresentato, dai seguenti emendamenti, onde verificare la congruità delle rispettive coperture: 8.13 (la cui copertura appare peraltro assai significativa) e 8.0.3 (i cui oneri sembrano comunque modulabili entro i limiti delle risorse derivanti dai risparmi ivi indicati). Riscontra altresì l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 8.0.2, che istituisce un fondo per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, da finanziare mediante le riduzioni dei rimborsi elettorali e le altre sanzioni previste dall'articolo 8 del testo. Segnala che non vi sono, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul testo del disegno di legge in titolo e contrario sulle proposte 8.13, 8.0.3 e 8.0.5, in relazione alle quali deposita una scheda tecnica, riscontrando la difficoltà di quantificare gli oneri nonché gli effetti delle relative clausole di compensazione ad essi rispettivamente riferiti. Osserva, altresì, che l'eventuale avviso favorevole sulla proposta 8.0.2 non può che

essere subordinato alla reiezione dell'emendamento 8.0.4, sul quale, peraltro, non riscontra profili meritevoli di osservazioni.

Il relatore FERRARA *(FI)* ed il senatore GRILLOTTI *(AN)* rilevano la difficoltà di assicurare la compensazione fra gli oneri certi e le entrate eventuali, in quanto costituite da sanzioni, rispettivamente previsti dagli emendamenti 8.0.3 e 8.0.2.

Il presidente AZZOLLINI rileva che la proposta 8.13 è corredata di una copertura particolarmente significativa rispetto alla quale la Sottocommissione non può che esprimere un parere non ostativo. Propone, invece, di rendere un parere contrario sugli altri emendamenti evidenziati dal relatore, tenuto conto della difficoltà manifestata anche dal Governo in ordine alla quantificazione dei relativi effetti e alla verifica delle rispettive clausole di compensazione finanziaria.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, il relatore FERRARA *(FI)* illustra il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 8.0.5, 8.0.3 e 8.0.2, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore.

(2914) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, fatto a Skopje il 15 novembre 2002,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore CICCANTI *(UDC)* segnala, per quanto di competenza, in relazione al disegno di legge in esame (corredato di relazione tecnica), posto che l'articolo 18 prevede una Commissione mista destinata a riunirsi di massima una volta ogni due anni in ciascun Paese, che occorre acquisire chiarimenti circa l'entità e le modalità di copertura delle eventuali spese derivanti dalla convocazione, su richiesta delle Autorità competenti, di una riunione straordinaria della Commissione stessa, nei casi ivi previsti. In merito alla clausola di copertura finanziaria dell'articolo 3, comma 1, che pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a euro 5.165 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2006, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006, rileva che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti in particolare per l'esercizio 2006. Poiché quindi l'onere che ricade in tale esercizio fa riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via

definitiva, osserva che occorre valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006. Evidenzia, inoltre, che la Commissione bilancio dell'altro del Parlamento ha reso parere favorevole nel presupposto che la prima riunione in la prima riunione all'estero della Commissione mista avvenga, come specificato nella relazione tecnica, nell'anno 2006, in Macedonia. In caso contrario, infatti, si verificherebbe un disallineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo, confermando l'onere quantificato nella relazione tecnica circa la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista, ogni quattro anni, a decorrere dal 2004, ed evidenziando che l'eventuale riunione straordinaria riveste carattere del tutto eventuale e non necessita di ulteriore quantificazione della spesa. Conferma, altresì, che la prima riunione della suddetta Commissione mista si terrà in Macedonia nel 2006 e che le risorse destinate al finanziamento dell'iniziativa risultano già accantonate a decorrere dall'esercizio 2006.

In considerazione dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che la prima riunione all'estero della Commissione mista di cui all'articolo 18 dell'accordo oggetto del provvedimento avvenga nell'anno 2006 in Macedonia e che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del PRESIDENTE.

(3031) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore CICCANTI *(UDC)* illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, premesso che il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica, che l'articolo 4 del Memorandum

istituisce un Comitato misto – al fine di avviare, coordinare e controllare le attività oggetto del Memorandum d'intesa – le cui riunioni avranno luogo una volta all'anno, alternativamente nei due paesi. Al riguardo, osserva che occorre acquisire chiarimenti circa l'effettivo numero dei rappresentanti italiani alle riunioni del suddetto Comitato misto. Infatti, mentre la relazione tecnica ipotizza l'invio di cinque funzionari, il testo del Memorandum prevede – all'articolo 4, paragrafo 2 – che il Comitato sarà composto da non più di sette rappresentanti ufficiali di ciascuna Parte. Fa poi presente che l'articolo 3, comma 1, pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a euro 24.450 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2004, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006. A seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti in particolare per l'esercizio 2006: l'onere che ricade in tale esercizio, quindi, fa riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva. Occorre pertanto valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2006. Rileva, altresì, che la Commissione bilancio dell'altro del Parlamento ha reso parere favorevole nel presupposto che la prima riunione in Indonesia del Comitato misto, di cui all'articolo 4 del Memorandum d'intesa, avverrà nel 2004, come ipotizzato nella relazione tecnica, al fine di evitare che si verifichi uno sfasamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e l'effettiva manifestazione degli oneri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo confermando che, sulla base dell'esperienza conseguita in precedenti analoghi accordi in materia, alle missioni indicate dal relatore parteciperanno soltanto cinque funzionari, come indicato nella relazione tecnica. Conferma, altresì, che la prima riunione della Commissione mista prevista dall'accordo si terrà in Indonesia nel 2004 e che le risorse destinate al finanziamento dell'iniziativa risultano già accantonate per gli anni successivi al 2004.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione in Indonesia del Comitato misto, di cui all'articolo 4 del Memorandum d'intesa oggetto del provvedimento, avverrà nel 2004 e che alle riunioni di tale comitato partecipino fino a cinque funzionari nonché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo spe-

ciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2919) ***Disciplina dell'apicoltura,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alle osservazioni esposte dal relatore nella precedente seduta, presenta una nota tecnica di chiarimenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame per consentire una valutazione approfondita della documentazione presentata dal Governo.

(2958) ***Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra il disegno in titolo nonché il relativo emendamento 37.1, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato dalle procedure introdotte dal disegno di legge in esame, ovvero se tali procedure possono rientrare nell'attività già svolta a legislazione vigente dai competenti uffici giudiziari ed amministrativi nel caso di esecuzione di mandati di arresto internazionali, sulla base degli attuali trattati di estradizione vigenti con i Paesi membri dell'Unione europea che già aderiscono o potranno aderire al mandato di arresto europeo. Ciò anche al fine di verificare la compatibilità dei suddetti oneri con l'indicazione delle spese che restano a carico dello Stato italiano e con la clausola generale di invarianza finanziaria contenute, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'articolo 37. Al riguardo, osserva che occorre valutare, in particolare, gli oneri correlati alla trasmissione e ricezione dei mandati di arresto europei (articolo 4, se debbano o meno essere costituiti nuovi uffici), all'attività del difensore d'ufficio e dell'interprete a favore delle persone sottoposte a misure cautelari (articoli 10, 12, 13 e 14), al trasferimento temporaneo (articoli 15 e 24) ovvero definitivo (articolo 23) delle persone richieste in

consegna presso gli altri Stati membri, alle spese di traduzione di documenti (articolo 28) e al sequestro e consegna dei beni necessari ai fini della prova (articolo 35).

In merito all'emendamento 37.1, osserva che esso sopprime la clausola di invarianza di spesa del testo inserendo un'apposita copertura finanziaria. In relazione al parere da rendere sul testo, qualora gli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge in esame non risultino già ricompresi nella legislazione vigente, occorre allora valutare la congruità della quantificazione ivi indicata nonché quella della relativa copertura (peraltro particolarmente significativa). Inoltre, essendo gli oneri configurati a previsione di spesa, occorre altresì valutare l'opportunità di inserire un'idonea clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul disegno di legge in titolo, illustrando una nota tecnica che esclude la costituzione di nuovi uffici nonché nuovi oneri correlati alle spese di interpretazione e di esecuzione del mandato di arresto europeo. Il provvedimento in esame, infatti, mira all'introduzione di procedure più celeri e semplificate rispetto all'attuale normativa in materia di estradizioni e, pertanto, eventualmente è destinato a determinare dei risparmi rispetto agli oneri derivanti dalle procedure previste dalla legislazione vigente. Esprime, infine, avviso contrario sulla proposta 37.1.

Il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore ad esprimere una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento 37.1, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 37.1.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2108-2289-B) ***Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università degli studi di Torino***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri; Tessitore ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI *(UDC)* segnala, per quanto di competenza, che il testo unificato in esame prevede all'articolo 1 l'erogazione di un contributo straordinario all'Università di Torino, per il quale l'articolo 5 reca la relativa copertura, sia per gli oneri relativi agli interventi di parte corrente che per quelli di conto capitale, come previsti dagli articoli 2 e 3. In particolare, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 5 copre gli oneri di parte corrente (limitati al 2004) a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 547 del 1993, che istituisce il fondo per il finanziamento ordinario dell'università, come rifinanziato

dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003). In merito, occorre pertanto acquisire conferma che il suddetto fondo presenti adeguate disponibilità e che le relative risorse non siano state impegnate per altre finalità. Non riscontra invece osservazioni per quanto concerne la copertura degli oneri in conto capitale (relativi agli anni 2003 e 2004), di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, posto che la quota riferita al 2003 risulta iscritta nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, mentre per la quota 2004 l'accantonamento richiamato presenta le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare alle considerazioni del relatore in una successiva seduta.

La Sottocommissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati

Venerdì 15 ottobre 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2005-2007.

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio.

Audizione dei rappresentanti della Confesercenti.

Audizione dei rappresentanti dell'ANIA.

Audizione dei rappresentanti dell'ISAE.

Audizione dei rappresentanti del CNEL.

Audizione dei rappresentanti della Confapi.

Audizione dei rappresentanti della Confedilizia.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione unitaria di base.

Audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti e CIA.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 2,88